


COMUNE DI TRENZANO

PROVINCIA DI BRESCIA



PIANO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE TECNICA

Predisposto ai sensi di:

DPCM 1 marzo 1991

Legge 26 ottobre 1995 n.447

Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13

Linee Guida Regione Lombardia DGR 12 luglio 2002 n. 7/9776

INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. Obiettivi	pag. 5
3. Metodologia applicata	pag. 7
4. Normativa di riferimento	pag. 9
5. Il territorio e i centri urbani	pag. 11
6. Traffico e viabilità	pag. 12
7. Criteri per la classificazione del territorio.....	pag. 13
8. Indagini fonometriche eseguite sul territorio.....	pag. 15
9. Considerazioni sui risultati dei campionamenti effettuati.....	pag. 16
10. Proposta di zonizzazione	pag. 17
11. Compatibilità con le scelte urbanistiche dei comuni confinanti	pag. 18

ALLEGATI

Piano della zonizzazione acustica:

NORME TECNICHE

Tavola Generale - scala 1 : 5.000

Particolare del centro abitato – scala 1 : 2.000

1. Premessa

In risposta agli adempimenti di cui all'articolo 2 del DPCM 01/03/91, all'articolo 6 della Legge 447/95, al DPCM 14/11/97 e alle disposizioni della Regione Lombardia, con particolare riferimento alla Legge regionale Lombardia n.13/01, il comune di Trezano ha incaricato la società IPSAI s.r.l. – ISTITUTO PER LA SICUREZZA E L'IGIENE AMBIENTALE, della predisposizione del Piano della zonizzazione acustica del proprio territorio comunale al fine di pervenire alla Classificazione acustica del territorio comunale.

Nel passato anche recente, nella gestione del territorio, i parametri relativi al clima acustico sono stati spesso ignorati, mentre oggi, anche alla luce di una maggiore coscienza del problema e di un quadro normativo più preciso e aggiornato, il rumore ambientale è assunto quale criterio di riferimento per uno sviluppo armonico delle trasformazioni territoriali e della qualità urbana.

Il rumore ambientale risulta infatti essere uno degli inquinanti più subdoli e a maggiore diffusione con conseguenze negative sullo stato di salute e di benessere delle popolazioni colpite.

In questo contesto, il Piano della zonizzazione acustica consente la classificazione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, sia per quel che riguarda lo stato di fatto, che per le previsioni di trasformazione delle attività presenti sul territorio. Attraverso il Piano della zonizzazione acustica, questi aspetti del territorio (stato di fatto e stato previsionale) vengono considerati in funzione di quanto pianificato attraverso il Piano di governo del territorio comunale e di tutti gli strumenti attuativi che ad esso si riferiscono e dei quali la zonizzazione acustica fa parte.

La classificazione acustica del territorio tiene conto del rumore derivante da qualsiasi sorgente sonora, fissa o mobile che sia (art.2 commi c) e d) Legge 447/95) di carattere non 'episodico' o 'temporaneo'.

L'articolo 2 DPCM 01/03/91 e l'articolo 6 c.1 lett. A Legge 447/95 prevedono la suddivisione del territorio comunale in sei classi acustiche alle quali applicare i valori limite assoluti di immissione previsti dalla Tabella C del DPCM 14/11/97.

La suddivisione del territorio, in riferimento alle indicazioni della normativa sopra citata, tiene in considerazione, oltre che la rumorosità complessiva delle sorgenti sonore presenti in una determinata zona, anche la rumorosità indotta dalle sorgenti ubicate in zone limitrofe; resta fermo il fatto che ogni sorgente sonora deve rispettare il limite delle zone acustiche confinanti.

Tale classificazione rende la zonizzazione acustica del tutto simile ad un 'Piano di governo del territorio per il rumore', stabilendo nelle sue conclusioni degli standard di qualità acustica che un dato territorio si pone quale obiettivo da raggiungere nel breve, medio e lungo termine.

Il Piano della zonizzazione acustica è composto dalla presente Relazione tecnica, dalle allegare Norme tecniche di attuazione e Regolamenti applicativi, dagli elaborati grafici allegati e dalle schede delle rilevazioni effettuate durante la campagna di misure.

2. Obiettivi

La zonizzazione acustica è il punto di partenza per interventi di prevenzione e risanamento dell'inquinamento acustico. Essa viene redatta con lo scopo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate acusticamente e nel contempo di permettere il risanamento di quelle zone ove sono riscontrabili livelli di rumorosità che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente.

La suddivisione del territorio in classi acustiche risulta pertanto un indispensabile strumento di pianificazione urbanistica ai fini della tutela dall'inquinamento acustico delle nuove aree di sviluppo.

Contestualmente la zonizzazione acustica è di importanza rilevante per tutti i soggetti titolari di sorgenti fisse (imprese, esercizi pubblici ecc.) presenti sul territorio, che possono conoscere i valori massimi di emissione da rispettare al fine di progettare correttamente, qualora ne sia il caso, gli interventi di bonifica atti a conseguire gli obiettivi prefissati. Per gli operatori e i soggetti titolari a intervenire sulle trasformazioni territoriali, la zonizzazione acustica diviene il punto di riferimento in fase di verifica di compatibilità degli interventi previsti sul territorio con il territorio sul quale andranno a insistere.

La preventiva analisi di compatibilità degli ambiti di trasformazione risponde al primo obiettivo del legislatore di fornire una norma che veda lo sviluppo del territorio secondo criteri di sostenibilità.

Non solo. Il Piano della zonizzazione acustica costituisce un punto di riferimento per gli amministratori pubblici che lo utilizzano con funzione di piano attuativo, ossia di strumento per il governo del territorio, per quel sistema di informazioni sullo stato di salute del proprio territorio, al quale contribuiscono anche l'indagine geologica, il piano urbano del traffico, il piano di zonizzazione da campi elettromagnetici e il piano regolatore dell'illuminazione comunale. Detti piani e indagini consentono di accedere a informazioni e di decidere in funzione dell'elemento analizzato (es. rumore), come intervenire dal punto della pianificazione ambientale e territoriale, informazioni e decisioni che confluiscono poi nello strumento di sintesi del piano di governo del territorio (PGT).

Allo stesso modo, la zonizzazione acustica costituisce un punto di riferimento per la gestione delle eventuali situazioni critiche (immissioni moleste) che dovessero incidere negativamente sulla vita quotidiana di ogni cittadino, attraverso l'applicazione dei Regolamenti previsti e adottati con il Piano.

Il Piano della zonizzazione acustica diviene pertanto, a tutti gli effetti, uno strumento della programmazione territoriale, attraverso il quale verificare lo stato di fatto e prevedere la compatibilità di futuri interventi sul territorio.

I limiti di zona hanno sinteticamente i seguenti scopi:

- costituire un riferimento preciso da rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti;
- garantire la protezione di zone poco rumorose;
- promuovere il risanamento di situazioni eccessivamente rumorose;
- costituire un parametro di riferimento per la progettazione di nuove aree di sviluppo urbanistico.

3. Metodologia applicata

L'approccio metodologico utilizzato per la realizzazione del presente Piano è un approccio consolidato nel tempo. Tale metodo ha consentito di sintetizzare i dettami della cultura della pianificazione del territorio e quelli della cultura tecnica peculiari dell'acustica.

Il tutto è stato mediato nel tempo dalla pratica quotidiana della pianificazione acustica del territorio.

Il lavoro si è svolto secondo lo sviluppo delle tre macrofasi di progetto, ossia:

- raccolta di dati e documenti disponibili e analisi dei caratteri prevalenti e delle peculiarità del territorio su cui intervenire;
- rilevazione dello stato di fatto con evidenza dei punti critici e campagna prelievi distribuita sul territorio (misure di breve);
- sintesi di tutti i dati raccolti e conclusioni convergenti in un primo disegno di zonizzazione (Proposta di azzonamento).

Sulla scorta dei dati rilevati, di concerto con l'Amministrazione comunale, è stata sviluppata un'analisi dei punti critici evidenziati dalle misure e uno studio delle scelte di pianificazione del territorio contenute negli attuali strumenti urbanistici alle quali, i tecnici impegnati nella redazione della presente proposta di zonizzazione, hanno dedicato particolare attenzione.

7

Le fasi di studio si sono succedute con la verifica di diversi interventi puntuali eseguiti sul territorio di Trezano fino alla messa a punto di uno strumento sempre più aderente alla situazione reale riscontrata.

Il lavoro di raccolta dati, analisi e misurazione acustica si è svolto con interventi specifici sia per quanto concerne gli aspetti di natura organizzativa e gestionale, sia con interventi sui luoghi del territorio che richiedevano particolare attenzione.

In particolare, si è provveduto a realizzare:

- raccolta e analisi della documentazione esistente (strumenti urbanistici vigenti, indagini sullo stato di fatto, verifica dei contenuti del Documento di Piano e del Documento di sintesi, degli ambiti di trasformazione e delle Varianti in fase di realizzazione);

- sopralluoghi tecnico-conoscitivi effettuati sul territorio comunale a riscontro dello stato di fatto e degli eventuali cambiamenti intercorsi;
- valutazione della documentazione redatta a cura della ASL di competenza e in possesso dell'Amministrazione comunale per la conoscenza di eventuali 'punti critici' già individuati sul territorio (es. zona tiro a volo);
- verifica della classificazione dei principali assi di comunicazione e dei tracciati stradali;
- revisione delle classi I, V, VI in base ai contenuti del PGT vigente;
- valutazione degli interventi di misurazione dei livelli acustici esistenti sul territorio riferiti alle zone omogenee, alle sorgenti fisse e al traffico, eventualmente già realizzati in passato;
- revisione delle Classi II, III, IV ;
- analisi di eventuali problemi in fase di assegnazione di determinate classi;
- verifica della coerenza della classificazione acustica con il PGT e gli ambiti di trasformazione previsti al fine di evidenziare necessità di risanamenti acustici o le necessità di vincolo alla progettazione dei singoli interventi;
- verifica dei risultati e proposta di zonizzazione;
- elaborazione delle Norme tecniche di attuazione del Piano e dei Regolamenti applicativi

4. Normativa di riferimento

I principali riferimenti normativi ai quali si attengono i criteri di predisposizione della zonizzazione acustica sono costituiti dalle seguenti norme statali e regionali.

Codice penale RD 1398 del 19/10/30 – Art.659

Disturbo delle occupazione e del riposo delle persone

Codice civile RD 262 del 16/03/42 – Art.262

Immissioni

DM 588 del 28/11/87

Attuazione delle direttive CEE relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello sonoro e di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile

DPCM 01/03/91

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Legge 447 del 26/10/95

Legge quadro sull'inquinamento acustico

Decreto 11/12/96

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

DPCM 18/09/97

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante

DM Ambiente 31/10/97

Metodologia di misura del rumore aeroportuale

DPCM 14/11/97

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

DPCM 05/12/97

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Decreto 16/03/98

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

DPR 496 del 11/12/97

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

DPCM 31/03/98

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico

DPR 459 del 18/11/98

Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

DPCM 215 del 16/04/99

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

DM 03/12/99

Procedure antirumore a zone di rispetto negli aeroporti

DPR 476 del 09/11/99

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni

Linee guida della Regione Lombardia per la zonizzazione acustica del territorio comunale,
delib. V/37724 del 25/06/93 pubbl. B.U.R.L. del 13/08/93

LR Regione Lombardia n. 13 del 10 Agosto 2001

Norme in materia di inquinamento acustico

DGR VII/9776 del 12/07/02

Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale

Circolari e pareri degli organi regionali competenti

Norme tecniche in materia di acustica, con particolare riferimento a:

ISO 226/87

Profili di livello equivalente normale di rumore”

UNI 9433/89

Valutazione del rumore negli ambienti abitativi”

UNI 9884/91

Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale”

EN-IEC 60942/88

Elettroacustica – Calibratori acustici

EN-IEC 60651/94

Fonometri – Compatibilità elettromagnetica ed elettrostatica

EN-IEC 60804/94

Fonometri integratori - Compatibilità elettromagnetica ed elettrostatica - procedure di prova

Bibliografia di settore.

5. Il territorio e i centri urbani

Il comune di Trenzano si trova nella porzione nord della Provincia di Brescia.

Il territorio comunale si estende per 20.03 kmq.

La popolazione residente è di circa 5515 abitanti.

Il territorio comunale è caratterizzato da una forte connotazione agricola; la principale area industriale sorge ai margini della frazione di Cossirano.

Trenzano è composto da tre centri abitati: il capoluogo, la frazione Cossirano e le località Convento, Pieve e Bargnana.

I comuni confinanti sono : a nord-ovest Castrezzato, a nord Rovato, a est Berlingo, Maclodio e Brandico, a sud Corzano, a ovest Comezzago-Cizzago.

6. Traffico e viabilità

La viabilità principale è costituita dalla Strada Provinciale SP20 "Maclodio-Trenzano-Rudiano" che attraversa in direzione est-ovest i due centri abitati di Trenzano e Cossirano, e dalla Strada Provinciale SP16 "Rovato-Barbariga" che attraversa il territorio da nord a sud passando per il centro di Trenzano.

L'abitato di Cossirano è inoltre attraversato dalla Strada Provinciale SP62 "Rovato-Pompiano".

7. CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Il Piano di zonizzazione acustica è redatto, secondo quanto previsto dalle Linee guida della Regione Lombardia, cercando di evitare un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differenti valori limite.

Ciò al fine di rendere possibile il controllo della rumorosità ambientale e la gestione delle problematiche relative, e rendere acusticamente compatibili le destinazioni d'uso e le trasformazioni previste sul territorio comunale (l'articolo 4 della Legge 447/95 stabilisce il divieto di contatto di zone il cui limite sia superiore a 5 (cinque) decibel (dB) ai fini dell'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2 lettera h) Legge 447/95 e successivamente fissati nella tabella D del DPCM 14/11/97).

L'approccio alla zonizzazione ha visto un primo approfondimento di natura documentale. In particolare: analisi e studio degli strumenti urbanistici vigenti, della documentazione pervenuta dagli Enti competenti al controllo, ASL e ARPA; analisi del territorio urbanizzato per tipologia prevalente di destinazioni d'uso, verifica della classificazione delle strade presenti sul territorio, sviluppi previsti dal PGT e verifica dei contenuti di progetto della pianificazione provinciale interessanti il territorio comunale.

A seguito dell'analisi svolta, si è proceduto in modo prioritario all'individuazione delle Classi I, V e VI (*Classe I – Aree particolarmente protette, Classe V – Aree prevalentemente industriali, Classe VI – Aree esclusivamente industriali*) in quanto più facilmente identificabili in base alla semplice identificazione delle destinazioni d'uso previste dalla normativa per la classificazione acustica (zone sensibili per la prima, attività artigianali e industriali per la quinta e sesta classe) e la diretta lettura dell'azzoneamento del PGT con le specifiche indicazioni di piano.

Successivamente si sono studiate e revisionate le classi intermedie II, III e IV utilizzando i parametri di valutazione indicati dal DPCM 01/03/91 e dalle Linee guida della Regione Lombardia.

Per ciascuna zona individuata sono state valutate densità di popolazione, densità di attività commerciali/artigianali, densità di attività agricole e intensità del traffico.

Assegnazione delle classi al traffico stradale e ferroviario

Secondo quanto previsto dalle Linee guida della Regione Lombardia, dal DPCM 01/03/1991 e dal nuovo DPR concernente il Regolamento per la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, le vie di comunicazione sono state così distinte:

<i>Classe II</i>	<i>Traffico locale</i>
<i>Classe III</i>	<i>Traffico locale o di attraversamento</i>
<i>Classe IV</i>	<i>Traffico intenso / Ferrovie</i>
<i>Classe V</i>	<i>Autostrade, strade extraurbane, urbane di scorrimento</i>

In corrispondenza delle vie a traffico intenso viene individuata una striscia posta su entrambi i lati dell'arteria detta "Zona filare" che, a seconda o meno della presenza di schermi naturali o di cortine di fabbricati, può raggiungere indicativamente i 100 m di profondità rispetto all'affaccio stradale.

15

Per i tratti privi di insediamenti viene ricavata una fascia di adeguate dimensioni atta a garantire un abbattimento sonoro di almeno 5 (cinque) dB al cambio di classificazione (zone confinanti).

Sono state inoltre individuate le fasce di rispetto A e B delle strade principali e della ferrovia come indicato dal nuovo decreto. Entro queste fasce vigono i limiti introdotti dai rispettivi decreti che regolamentano la gestione dell'inquinamento acustico determinato dal traffico ferroviario e dal traffico stradale.

8. INDAGINI FONOMETRICHE ESEGUITE SUL TERRITORIO

Durante il mese di settembre 2011 sono state effettuate alcune misure fonometriche al fine di ricavare dati acustici descrittivi del territorio.

L'indagine, ovviamente, non può essere considerata una vera e propria mappatura acustica e pur tuttavia le misure effettuate, a giudizio degli scriventi, possono essere sufficienti a caratterizzare i fenomeni acustici del territorio del comune di Trezano.

Di seguito si espongono sinteticamente il numero di prelievi effettuati, mentre i risultati dettagliati delle misure ed i relativi rapporti vengono riportati nell'**allegato specifico 'Schede tecniche relative alle misure'**.

TABELLA RIASSUNTIVA MISURE BREVI

N.	Punto di misura	Classe	Livello acustico rilevato [dB(A)]
1	Strada Provinciale 16	IV	70,6
2	Via Santella Mora	III	63,4
3	Convento	IV	72,0
4	Via Trento	III	69,5
5	Via Donatori di sangue	II	58,6
6	Strada Provinciale 20	IV	71,2
7	Via Aldo Moro – Centro Sportivo Comunale	III	56,7
8	Via Industriale	V	58,8
9	Strada Provinciale 62	III	62,7
10	Cascina Regosa	IV	64,3
11	Strada Provinciale 16	IV	69,0
12	Strada Provinciale 16	IV	64,4
13	Via Bave	IV	70,0
14	Via Vittorio Emanuele	III	63,1

COMUNE DI TRENZANO
Piano della Zonizzazione Acustica

15	Via Castello	II	53,4
16	Via Chiesa D.	III	64,6
17	Via San Gottardo	III	61,7
18	Via Nazario Sauro	II	63,9

9. CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DEI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI

Allo scopo di caratterizzare dal punto di vista acustico il territorio comunale è stata condotta una campagna di misure che ha previsto complessivamente 18 campionamenti presso 13 diverse postazioni di misura.

MISURE BREVI

Le postazioni relative alle singole misure brevi sono quelle specificate nella tabella riassuntiva ed evidenziate nelle planimetrie allegate.

La campagna di misure brevi è stata effettuata per caratterizzare il territorio dal punto di vista acustico, soprattutto in zone ritenute particolarmente sensibili a causa della loro particolare destinazione d'uso o della loro vicinanza con possibili fonti di disturbo.

Si è cercato quindi di esaminare la compatibilità tra l'ipotesi di classificazione e il clima acustico effettivamente presente.

Rispetto alle 18 rilevazioni effettuate, 13 hanno superato i limiti di zona proposti e, nella maggior parte dei casi, il superamento è causato dalla rumorosità connessa con l'elevato volume di traffico veicolare.

Si ritiene che il superamento dei limiti proposti dalla zonizzazione, imputabili esclusivamente al traffico stradale, siano dovuti a periodi della giornata particolarmente trafficati e non rappresentativi delle 24 ore.

Si evidenzia che in molti casi il rumore è determinato dall'elevata velocità di transito dei veicoli e dalla consistenza dei veicoli (transito di mezzi pesanti).

10. PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE

In base ai criteri specificati nel capitolo 7, si è proceduto alla suddivisione del territorio comunale nelle diverse classi acustiche.

Le sei classi previste dalla normativa vigente sono state individuate come descritto di seguito.

Classe I – Aree particolarmente protette

Non sono state inserite aree in questa classe.

Classe II – Aree ad uso residenziale

Appartiene a questa classe acustica la maggior parte delle aree residenziali dei centri di Trezano e Cossirano.

Classe III – Aree di tipo misto

Considerata la presenza di molti terreni ad uso agricolo-produttivo, interessati dall'impiego di macchine operatrici, la maggior parte del territorio comunale è stato inserito in questa classe.

La classe III è stata inoltre assegnata a quella zone del centro abitato ove vi è una forte concentrazione di attività commerciali e pubblici esercizi.

Classe IV – Aree di intensa attività umana

In questa classe sono state classificate le aree artigianali inserite nel contesto urbano, le più importanti vie di comunicazione.

Classe V – Aree prevalentemente industriali

Sono state classificate in questa classe, tutte le aree artigianali e le aree di pertinenza di edifici al servizio della produzione industriale, individuati all'interno delle due principali zone artigianali

Oltre alle aree produttive sopra indicate, si è attribuita la classe V anche all'area su cui insiste la ex-discarda gestita da Cogeme S.p.A., localizzata all'estremo nord del territorio comunale.

Classe VI – Aree esclusivamente industriali

Questa classe è stata attribuita all'area ove sorge l'impianto sportivo del tiro al piattello.

11. Compatibilità con le scelte urbanistiche dei comuni confinanti

Durante la redazione del piano di zonizzazione acustica comunale sono state prese in considerazione le zonizzazioni acustiche dei territori confinanti e valutate le scelte urbanistiche degli stessi.

Tale procedura si è resa necessaria al fine di prevenire episodi di incompatibilità, e quindi salti di classe acustica non permessi, con i comuni confinanti.

Dall'analisi effettuata il piano di zonizzazione acustica risulta compatibile con i piani dei comuni confinanti.

Su incarico del Comune di Trenzano, ha redatto il presente Piano della zonizzazione acustica la società di consulenza di IPSAI s.r.l. ISTITUTO PER LA SICUREZZA E L'IGIENE AMBIENTALE, con sede in Gussago (BS).

Hanno realizzato il presente piano i sottoscritti tecnici:

Arch. Paola Cristiani
Albo Arch.BS n.1679
Tecnico comp. Acustica ambientale
DPGR 1457 del 25.1.2000

p.i. Fabio Turra
Tecnico competente in acustica ambientale
DGR 31 del 08/01/2003


Trenzano, settembre 2011

22

IPSAI s.r.l.
ISTITUTO PER LA SICUREZZA E L'IGIENE AMBIENTALE

COMUNE DI TRENZANO

PROVINCIA DI BRESCIA



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Predisposto ai sensi di:

DPCM 1 marzo 1991

Legge 26 ottobre 1995 n.447

Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13

Linee Guida Regione Lombardia DGR 12 luglio 2002 n. 7/9776

INDICE

INDICE.....	2
ART 1. VALIDITÀ DELLE N.T.A.	3
ART 2. DEFINIZIONI E LIMITI ACUSTICI.....	3
ART 3. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	10
ART 4. COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	11
ART 5. PROVVEDIMENTI PER LA LIMITAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	11
ART 6. REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	12
ART 7. PIANI DI RISANAMENTO: ATTIVITÀ PRODUTTIVE	13
ART 8. PIANI DI RISANAMENTO: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	14
ART 9. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E SORGENTI SONORE INTERNE.....	15
ART 10. IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO.....	15
ART 11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO	16
ART 12. RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE CON EFFETTI SULL'INTERNO E SULL'ESTERNO DELLE STESSE.....	18
ART 13. SPECIFICHE PER L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE RUMOROSE PER SERVIZI PUBBLICI.....	20
ART 14. CAMPANE.....	20
ART 15. ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO	21
ART 16. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA	24
ART 17. RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA	25
ART 18. PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE	25
ART 19. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	26
ART 20. SANZIONI.....	26
ART 21. VALIDITÀ DEL PIANO	27

Art 1. Validità delle N.T.A.

L'osservanza delle norme riportate nelle presenti N.T.A. è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Trezano.

Il Responsabile del Servizio provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'ARPA competente per il territorio.

Art 2. Definizioni e Limiti Acustici

A) *Descrizione della Classi acustiche come definite dal DPCM 01/03/91, L.447/95 e DPCM 14/11/97.*

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree per le quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale, aree scolastiche, aree ospedaliere, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Risultano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali o con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di

attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie: le aree portuali con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsa densità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Alle sei classi di riferimento si applicano i valori massimi di livello sonoro riportati nella tabelle seguenti.

Tabella 1: Valori limite di immissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I ^a	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II ^a	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III ^a	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV ^a	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V ^a	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI ^a	70 dB(A)	70 dB(A)

NOTA.

I limiti di immissione possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità indicate agli artt.16-17 delle presenti N.T.A.

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I ^a	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II ^a	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III ^a	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV ^a	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V ^a	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI ^a	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I ^a	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II ^a	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III ^a	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV ^a	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V ^a	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

Valori limite differenziali di immissione

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del *rumore ambientale* e quello del *rumore residuo* (*criterio differenziale*): **5 dB(A)** durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00); **3 dB(A)** durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

B) Definizioni tecniche

In conformità alla Legge 447/95, al DPCM 01/03/91 e al DPCM 14/11/97 vengono assunte le seguenti definizioni.

Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute pubblica, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono attività produttive).

Pag. 7

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.

Valori limite di emissione: il livello massimo di rumore immesso da una singola sorgente sonora misurato in prossimità del ricettore.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute o per l'ambiente.

valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del DPCM 14 novembre 1997. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella 1 (pag. 5), aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella 1 (pag. 5).

I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Valori di qualità: i valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/1995.

Livello di rumore residuo (Lr): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità previste per la misura del rumore ambientale

Livello di rumore ambientale (La): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$Lp = 10 \log (p/p_0)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurato in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A): è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $P_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC n.651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (L_D): differenza tra il livello $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo ($L_D = L_A - L_R$)

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano udibili e strumentalmente rilevabili.

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

Tempo di osservazione (To): è un periodo di tempo compreso nel TR nel quale si verificano le condizioni di misura che si intendono valutare.

Tempo di misura (Tm): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura pari o minori al tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livelli statistici cumulativi (Ln): sono i livelli superati per una certa percentuale di tempo durante il periodo di misurazione.

Art 3. Zonizzazione acustica del territorio comunale

Ai fini del presente Piano, il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee corrispondenti alle classi acustiche del precedente art.2 e riportate nelle tavole planimetriche allegate.

Coerentemente con quanto previsto dagli art.4 lettera a) della Legge 447/95 e articolo 2 c.2 del DPCM 01/03/91, si è assunto come criterio di riferimento ai fini della zonizzazione acustica, che zone confinanti, anche appartenenti a comuni limitrofi, non possano assumere limiti assoluti che differiscano più di 5 dB(A).

A tale scopo, vista la notevole commistione dei diversi usi del territorio, là dove la differenza dei limiti risulta superiore a 5 dB(A), si sono individuate idonee "fasce di attenuazione" di adeguate dimensioni interposte fra zone appartenenti a classi diverse.

I confini tra le zone omogenee corrispondono:

- a) per file di fabbricati continui, alla facciata a filo strada;
- b) per tratti privi di insediamenti, ad una fascia la cui larghezza sia tale da permettere un abbattimento di 5 dB(A).

Art 4. Competenze dell'Amministrazione Comunale

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli artt.6 e 14 della Legge 447/95:

1. la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
2. il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
3. l'adozione, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 447/95, dove necessario, dei "Piani di risanamento";
4. il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e di nulla osta all'esercizio;
5. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al DL 285 del 30/04/92;
6. il rilascio dell'autorizzazione anche in deroga ai limiti stabiliti per attività di carattere temporaneo quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi nonché alle attività che si svolgono su aree precisate da destinarsi a spettacoli temporanei, ovvero mobili.

Pag. 11

Art 5. Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico

Ai sensi dell'art.2 c.5 della Legge 447/95, i provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

Rientrano in tale ambito:

1. le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
2. le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili;

3. la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
4. gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
5. i piani dei trasporti urbani e i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali e i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
6. la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

Art 6. Redazione del piano di risanamento acustico

1. Il Comune adotta un piano di risanamento acustico (ai sensi dell'articolo 7 della Legge 447/95) nei seguenti casi:

- a) in caso di superamento dei valori di attenzione
- b) qualora nella classificazione acustica del territorio per le zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB(A)

2. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel PGT vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 7 delle presenti N.T.A..

3. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

4. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.

5. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01.

6. In caso di inerzia del comune e in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della Legge 447/95.

7. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato anche al fine di perseguire i valori di qualità.

Art 7. Piani di Risanamento: attività produttive

Ai sensi dell'articolo 15 Legge 447/95 entro sei mesi dall'approvazione del "Piano di zonizzazione acustica" le imprese, che non rispettino i limiti imposti, devono presentare il "Piano di risanamento" indicante gli interventi necessari per l'adeguamento, la tempistica di esecuzione degli interventi andrà concordata con l'Amministrazione comunale.

2. Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con provvedimento Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/6906 del 16/11/2001.

3. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

4. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.

I contenuti minimi dei Piani di risanamento aziendali dovranno consistere in:

- indicazione della tipologia di attività, descrizione del ciclo tecnologico e degli impianti, indicando il loro periodo di funzionamento;
- indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle limitrofe;

- indicazione delle sorgenti sonore, del perimetro dell'insediamento, della distanza dagli insediamenti residenziali circostanti potenzialmente disturbati;
- valutazione delle emissioni acustiche con l'indicazione dei valori rilevati, posizioni e tempi di misura;
- indicazione dei criteri e degli interventi tecnici di risanamento con relativa tempistica di realizzazione e dimostrazione finale del rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica.

Ai sensi dell'art.6 c.4 L.447/95 le imprese che avessero già presentato i Piani di risanamento (art.3 DPCM 01/03/91) e che fossero nelle condizioni di non rispettare i limiti della zonizzazione acustica, avranno a disposizione, il tempo tecnicamente necessario per gli interventi di adeguamento.

L'Amministrazione comunale, ai fini del raggiungimento dei valori di qualità di cui alla *tab.d* del DPCM 14/11/97, si doterà dei Piani di risanamento di cui all'art. 6 L.447/95.

Art 8. Piani di Risanamento: infrastrutture di trasporto

I piani di risanamento acustico delle infrastrutture viarie, art.10 c.5 L.447/95, sono di competenza degli Enti gestori delle infrastrutture stesse.

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture presentano alla Regione e al comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.
2. Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture individuano le aree in cui per effetto delle emissioni delle infrastrutture si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti e trasmettono i dati relativi alla Regione e al comune.
3. Il comune, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dei dati di cui al comma 2, può notificare alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ed alla Regione l'eventuale superamento dei limiti previsti in aree del proprio territorio.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, il comune può far pervenire alla Regione eventuali osservazioni sui piani di cui al comma 1.
5. In caso di inadeguatezza degli interventi per il rispetto dei limiti prescritti, l'ulteriore adeguamento può essere realizzato in un tempo pari a quello necessario per completare l'ammortamento degli interventi di bonifica acustica già attivati, purché rispondenti ai principi della legge 447/1995.
6. La Giunta regionale può promuovere con le società e gli enti gestori accordi che abbiano per oggetto i tempi per l'attuazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 1, l'ordine di priorità degli interventi previsti nei piani, le percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore e la ripartizione degli oneri dell'attività congiunta di risanamento.
7. Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi previsti nel piano le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture provvedono ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi dell'attività di risanamento e trasmettono i dati relativi alla Regione e al comune.
8. La Regione, per l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 1, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Art 9. Requisiti acustici passivi degli edifici e sorgenti sonore interne

I requisiti acustici passivi degli edifici e le sorgenti sonore interne ai medesimi dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM 05/12/97.

Art 10. Impianti a Ciclo produttivo Continuo

Per gli impianti produttivi a ciclo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali si applicano le norme contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dic. 1996.

Definizioni: Ai fini dell'applicazione del decreto si intende per:

impianto a ciclo produttivo continuo:

a) quello di cui non e' possibile interrompere l'attività' senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità' di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) quello il cui esercizio e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;

impianto a ciclo produttivo continuo esistente,

quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nella tabella 1 articolo 2 delle presenti N.T.A..

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del criterio differenziale e' condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

Art 11. Disposizioni in materia di impatto acustico

1. La documentazione di impatto acustico, redatta ai sensi della Legge Quadro n°447/1995 e della D.G.R. Lombardia n°VII/8313 del 08/03/2002 ("Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"), dovrà essere predisposta in caso di realizzazione ex-novo, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- attività commerciali o assimilabili;
- attività produttive di beni o servizi;
- attività ricreative e sportive;
- circoli privati;

- discoteche;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
- luoghi privati o pubblici ove si esercita intrattenimento danzante;
- luoghi privati o pubblici ove si esercita pubblico spettacolo;
- opere soggette a V.I.A.;
- pubblici esercizi;
- servizi commerciali polifunzionali;
- infrastrutture stradali;
- uffici;
- ogniqualvolta l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno.

2. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi della normativa citata in precedenza, per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- asili nido;
- alberghi, pensioni e attività assimilabili;
- attività di culto;
- attività scolastiche di ogni ordine e grado ed assimilabili;
- insediamenti residenziali;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- ogniqualvolta l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno.

3. Le documentazioni previsionali di impatto e clima acustico dovranno essere allegate a quelle che i titolari delle diverse attività sopra elencate sono tenuti a produrre ai fini del rilascio di concessioni, autorizzazioni, agibilità, abitabilità, abilitazioni, licenze, denuncia di inizio attività, dichiarazione di inizio lavori o atti equivalenti.

4. Qualora un attività esistente (ad esclusione di attività produttive) fosse ceduta, il nuovo proprietario è tenuto a presentare la documentazione di impatto acustico nel caso in cui l'attività ne sia sprovvista o qualora vengano introdotte modifiche strutturali, impiantistiche all'esistente.

La documentazione di impatto acustico deve essere prodotta anche nel caso di variazioni dell'orario di apertura.

5. La documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico dovranno essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

6. La mancata presentazione della documentazione previsionale di impatto e clima acustico comporta l'immediata sospensione del procedimento amministrativo che concerne le attività sopra elencate.

7. La documentazione previsionale di impatto e clima acustico deve essere obbligatoriamente redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali.

8. I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nell'allegato alla DGR VII 8313/2002 della Regione Lombardia.

Art 12. Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche e ricreative¹, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale.

2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche

¹ Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) etc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ecc.

rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.

3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo invernale (dal 1 OTTOBRE al 30 MARZO):

Da Lunedì a Venerdì	Sabato-Domenica
dalle 8.00 alle 12.00	dalle 9.00 alle 12.00
dalle 13.00 alle 17.00	dalle 14.00 alle 17.00

Periodo estivo (dal 1 APRILE al 30 SETTEMBRE):

Da Lunedì a Venerdì	Sabato-Domenica
dalle 7. 30 alle 12.00	dalle 9.00 alle 12.00
dalle 13.00 alle 18.30	dalle 15.00 alle 18.00

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio ai sensi degli articoli 15 e 16 delle presenti N.T.A..

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 2, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti.

Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

5. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare degli stessi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 2 delle presenti N.T.A., ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 10 minuti. Nel caso di sistemi di allarme acustico di autoveicoli o simili, l'emissione sonora non deve essere superiore ai 3 minuti.

Art 13. Specifiche per l'impiego di attrezzature rumorose per servizi pubblici.

1. L'utilizzo di macchine ed attrezzature da giardino e simili nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 per i soli giorni feriali.
2. L'impiego di macchine ed attrezzature per la pulizia stradale, la raccolta di rifiuti e simili è consentito l'utilizzo evitando lo stazionamento dei macchinari per tempi superiori a 15 min. nella medesima posizione e garantendo comunque che in facciata all'edificio più esposto non vengano superati i 70 dB(A) in periodo diurno e i 60 dB(A) in periodo notturno.
3. Le apparecchiature e i macchinari devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Pag. 20

Art 14. Campane

1. Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni delle presenti N.T.A., qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.
2. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti acustici descritti nelle presenti N.T.A. le immissioni e emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.

Art 15. Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico

1. Ai sensi dell'art.1 c.4 del DPCM 01/03/91 e art.6 c.1 lettera h) della L.447/95, il Sindaco è competente al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee.

La classificazione del territorio comunale individua al suo interno alcune aree finalizzate principalmente allo svolgimento di attività a carattere temporaneo.

Al di fuori di queste aree predestinate, il Comune potrà comunque individuare zone specifiche da destinare a manifestazioni occasionali fra tutte quelle ubicate nelle classi III, IV, V.

Nelle aree zonizzate in classe I e II, non precedentemente individuate, non è ammesso alcun tipo di attività temporanea ad eccezione dei cantieri edili, stradali o assimilabili.

2. Le seguenti attività sono da considerarsi a carattere temporaneo:

- a) cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- b) manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
- c) feste popolari, patronali, politiche, sagre effettuate all'aperto;
- d) luna park e circhi;
- e) manifestazioni politiche, religiose e culturali effettuate all'aperto;
- f) concerti di musica;
- g) piano bar all'aperto connesso con esercizio pubblico;
- h) diffusione di musica con altoparlanti all'esterno degli esercizi pubblici
- i) mercati e vendite ambulanti;
- j) annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;
- k) utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno;
- l) spettacoli pirotecnici.

3. L'ufficio comunale competente esamina le comunicazioni, inviate dall'interessato in carta semplice almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, in conformità ai modelli riportati negli Allegati; ne verifica la compatibilità, richiede le integrazioni eventualmente necessarie e in caso di incompatibilità esprime motivato diniego.

L'autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata dall'Amministrazione Comunale qualora, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, non siano ancora state richieste integrazioni o espresso diniego motivato.

4. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione e di rispettare sia gli orari, sia i limiti massimi di immissione, riportati rispettivamente nella Tabella 4 (seconda e terza colonna), concessi per le attività temporanee.

5. Nel caso di richiesta di deroga ai limiti della Tabella 4, colonna terza, si applica l'Art. 16 delle presenti N.T.A.

6. I cantieri edili e stradali soggetti alla presentazione di DIA o in possesso del permesso di costruire si ritengono autorizzati e esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1. Qualora vi fosse l'esigenza del superamento dei limiti od orari di cui alla tabella 4 di pagina 23, dovrà essere presentata richiesta di deroga secondo le modalità contenute nell'Art. 16.

7. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di Trezano, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte alla comunicazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

8. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti nelle presenti N.T.A.

9. Nella tabella seguente vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, il limite massimo di immissione ammissibile, il limite massimo che può essere concesso in deroga:

Tabella 4: Limiti e orari per le attività temporanee

TIPO DI ATTIVITÀ	ORARI CONCESSI	LIMITE MASSIMO DI IMMISSIONE	LIMITE MASSIMO DI IMMISSIONE IN DEROGA
1. Cantieri edili e stradali	<u>DA LUNEDI' A SABATO MATTINA</u> <u>Periodo da 01.10 a 30.04</u> Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 Dalle ore 13,00 alle ore 17,00	70 dB(A)	85 dB(A)
	<u>Periodo dal 01.05 a 30.09</u> Dalle ore 7,30 alle ore 12,00 Dalle ore 13,00 alle ore 18,30		
2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 23.30	70 dB(A)	Nessuna deroga
3. Luna park e circhi e spettacoli viaggianti	Fino alle ore 23.30	Limiti della classe V ^a	Nessuna deroga
4. Manifestazioni all'aperto	Fino alle ore 23.30	70 dB(A)	85 dB(A)
5. Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Non oltre le ore 23.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
6. Feste popolari, sagre, feste politiche	Fino alle ore 23.30	70 dB(A)	85 dB(A)
7. Mercati, mostre e fiere	Fino alle ore 23.30	70 dB(A)	Nessuna deroga
8. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Orari previsti dal D.Lgs. 285/92	70 dB(A)	Nessuna deroga
9. Utilizzo di macchine agricole diverse da quelle dell'articolo 12.3	<u>DA LUNEDI' A SABATO MATTINA</u> <u>Periodo da 01.10 a 30.04</u> Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 Dalle ore 13,00 alle ore 17,00	70 dB(A)	85 dB(A)
	<u>Periodo dal 01.05 a 30.09</u> Dalle ore 7,30 alle ore 12,00 Dalle ore 13,00 alle ore 18,30		
10. Spettacoli pirotecnici	Non oltre le ore 23.00	70 dB(A)	85 dB(A)

Art 16. Richiesta di Autorizzazione in deroga

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti nella Tabella 4 dell'Art. 15 è presentata al comune almeno 45 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza redatta in conformità ai modelli riportati nell' Allegato 3 o nell'Allegato 4; e corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale nella quale siano illustrati:

- a) i macchinari, le attrezzature, gli strumenti e gli impianti che si intendono utilizzare;
- b) le tipologie di sorgenti sonore presenti, la loro ubicazione e le loro caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, ecc.;
- c) estratto di PGT con evidenziata la zona interessata dall'attività temporanea, compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
- d) planimetria con la dislocazione delle sorgenti sonore e di confini dell'area di pertinenza, in scala adeguata;
- e) gli orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- f) gli orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- g) la durata complessiva dell'attività temporanea;
- h) i livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- i) i livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere.

2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di emissione sonora e di immissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

Art 17. Rilascio di Autorizzazione in deroga

1. L'Ufficio Comunale preposto verifica il rilascio della concessione edilizia nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia troppo incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

Al rilascio dell'autorizzazione, il quale avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda , il comune può imporre:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Art 18. Procedure per l'adozione della classificazione

1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.

2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della L.R. 10 Agosto 2001 n. 13.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.

4. Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.
5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art 19. Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesta da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art 20. Sanzioni

Ferme restando le responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art.10 della Legge 447/95.

Inottemperanza ai provvedimenti legittimamente adottati dal Sindaco ai sensi dell'art.9 Legge 447/95 ferme restando le responsabilità penali per quanto previsto dall'art.650 C.P.

da € 1032,92 a € 10329,14.

Superamento dei valori limite di emissione e di immissione

da € 516,46 a € 5164,57

Mancata richiesta di Autorizzazione per attività a carattere temporaneo

da € 258,23 a € 1549,37

Art 21. Validità del Piano

Il presente Piano della zonizzazione acustica del territorio comunale assoggetta alle proprie indicazioni tutte le attività che si svolgono sul territorio medesimo.

Le indicazioni contenute all'interno del Piano hanno valore di norma.

Lo schema di zonizzazione viene riportato su planimetria in scala opportuna e farà fede salvo contrasto con la norma scritta che prevale.

Allegato 1

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO "Da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici"

Spett.le
COMUNE di TRENZANO

COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente nel Comune di _____ prov. ____ in via _____ n. civico ____ in qualità di _____ della _____ con sede legale nel Comune di _____ prov. ____ in via _____ n. civico ____ C.F. o P.IVA _____ tel. _____ fax. _____

COMUNICA

Pag. 28

ai sensi dell'Art. 16 delle N.T.A. per la Tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Trezano l'attività rumorosa temporanea di _____ (concerto/luna park/manifestazione/ecc.) da effettuarsi a Trezano in via/piazza _____ n. civico ____ dal _____ (gg/mm/aa) con inizio alle ore _____ al _____ (gg/mm/aa) con fine alle ore _____ nella zona _____ della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso visione e di rispettare gli orari ed i valori limite massimi di immissione riportati nella Tabella 4 all'Art. 15 delle N.T.A. Comunali.

In fede

_____, li ____ / ____ / _____

Allegato 2

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI "Da allegare alle domande per il Permesso di Costruire od alle Denunce di Inizio Attività o alle CC. Stradali che già contengono gli elaborati cartografici necessari"

carta legale
marca da bollo

Spett.le
COMUNE di TRENZANO

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A.**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente nel Comune di _____ prov. _____ in
via _____ n. civico _____ in qualità di _____ della
_____ con sede legale nel Comune di _____
prov. _____ in via _____ n. civico _____ C.F. o P.IVA _____ tel.
_____ fax. _____

CHIEDE

ai sensi dell'Art. 17 delle N.T.A. per la Tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Trezano
l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di _____
_____ (cantiere edile - stradale - altro) da effettuarsi a Trezano in
via _____ n. civico _____
dal _____ (gg/mm/aa) al _____ (gg/mm/aa), nella fascia oraria dalle
_____ alle _____ nella zona _____ della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

Pag. 29

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nelle N.T.A. Comunali, adducendo le seguenti motivazioni:

DICHIARA INOLTRE

di aver preso visione sia delle N.T.A. comunali sia della normativa nazionale in materia di inquinamento
acustico e di rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale o del dirigente.
Allega alla presente la relazione tecnica redatta come da Art. 16 delle N.T.A. da un tecnico competente in
acustica ambientale.

In fede

_____, li ____ / ____ / _____

Allegato 3

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO "Da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici"

carta legale
marca da bollo

Spett.le
COMUNE di TRENZANO

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A.**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente nel Comune di _____ prov. ____ in via
_____ n. civico ____ in qualità di _____ della
_____ con sede legale nel Comune di _____ prov. ____ in
via _____ n. civico ____ C.F. o P.IVA _____ tel.
_____ fax. _____

CHIEDE

ai sensi dell'Art. 17 delle N.T.A. per la Tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Trezano
l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di _____
_____ (concerto/luna park/manifestazione/ecc.) da effettuarsi a
Trenzano in via/piazza _____ n. civico ____
dal _____ (gg/mm/aa) con inizio alle ore _____ al _____ (gg/mm/aa) con fine alle
ore _____ nella zona _____ della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

Pag. 30

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nelle N.T.A. Comunali, adducendo le seguenti motivazioni:

DICHIARA INOLTRE

di aver preso visione sia delle N.T.A. comunali sia della normativa nazionale in materia di inquinamento
acustico e di rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale o del dirigente.
Allega alla presente la relazione tecnica redatta come da Art. 16 delle N.T.A. da un tecnico competente in
acustica ambientale.

In fede

_____, li ____ / ____ / _____

Allegato 4

**SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A. COMUNALI
PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

IL SINDACO / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal sig. _____, in qualità
di _____, prot. comunale _____ del _____;

Vista la relazione del Tecnico Competente in Acustica Ambientale _____;
ai sensi dell'Art. 16 delle N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico del Comune di
Trenzano, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di _____
_____ in deroga ai limiti previsti dalle citate N.T.A.;

Visto il parere ARPA prot. _____ del _____;

AUTORIZZA

ai sensi dell'Art. 17 delle N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico l'attività di

_, in deroga ai limiti stabiliti dalle citate N.T.A..

L'attivazione delle sorgenti sonore e' consentita nei giorni
_____ dalle ore
_____ alle ore _____, derogando al limite
massimo di immissione di _____ dB(A).

Eventuali specifiche prescrizioni:

In fede

Trenzano, li ___ / ___ / _____